

# A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese  
Viale Trieste, 93 – Cosenza

## Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 20 del 05 FEB, 2024

**OGGETTO:** Approvazione accordo di collaborazione per azioni a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria tra l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) – giusta delega di cui alla Delibera della G.R. n. 398 del 10/08/2023 - e la società Ferrero Trading Lux SA.

### Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione

#### PREMESSO CHE:

- con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 12.10.2023, con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissaria Straordinaria dell'ARSAC;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 17/01/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;
- il Provvedimento n. 5 del 22/12/2021 a firma del Direttore Generale ARSAC che ha conferito al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, Ente strumentale della Regione Calabria ha tra i compiti d'istituto l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;
- l'ARSAC favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale nel quadro della programmazione regionale e in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali;
- l'ARSAC esercita le sue funzioni e attività nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura;
- l'ARSAC elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- l'ARSAC cura e promuove, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;

- l'ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing;
- l'ARSAC partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
- l'ARSAC promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole e agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
- la Regione Calabria, nell'intento di favorire lo sviluppo delle filiere della frutta a guscio, con Delibera di G.R. n. 398 del 10/08/2023 ha dato mandato all'ARSAC, in persona del legale rappresentante, di sottoscrivere un Accordo di collaborazione con Ferrero Trading Lux SA finalizzato alla realizzazione di azioni a supporto, alla valorizzazione ed allo sviluppo della filiera corilicola in Calabria;
- Ferrero Trading Lux ha maturato proprie conoscenze ed esperienze utili a favorire lo sviluppo della corilicoltura in Calabria e funzionali alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e socio-economiche delle diverse aree del territorio regionale;
- la collaborazione tra ARSAC e Ferrero Trading Lux SA costituisce una opportunità di diffusione ed estensione delle esperienze sviluppate nella coltivazione del nocciolo e nello sviluppo della sua filiera a beneficio delle aziende agricole calabresi.

**PRESO ATTO CHE** Ferrero Trading Lux SA ed ARSAC intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione (parte integrante della seguente deliberazione) nell'interesse della collettività e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- favorire il reciproco scambio di conoscenze e dati sulla coltivazione del nocciolo e le esigenze della relativa filiera;
- contribuire ad organizzare seminari ed eventi di divulgazione e confronto tecnico nonché iniziative di dimostrazione in campo presso aziende leader nella coltivazione del nocciolo;
- realizzare cartografie e approfondimenti tecnici per la valutazione delle vocazioni alla coltivazione del nocciolo nei territori calabresi, a supporto dell'individuazione di percorsi di valorizzazione della corilicoltura che puntino ad una riqualificazione dello spazio rurale;
- sviluppare attività dimostrative delle tecniche colturali coinvolgendo neo-aziende rappresentative dei diversi territori regionali, eventualmente, anche impiantando nuovi corileti dimostrativi.

**CONSIDERATO CHE**, per come si evince dell'allegato protocollo d'intesa, non ci saranno oneri a carico per entrambe le parti;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:**

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo;

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l'allegato accordo di collaborazione, parte integrante della presente deliberazione, composto da 12 articoli;
- di dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'ARSAC, per come specificato all'articolo 6 del presente Accordo;

# Accordo di collaborazione per azioni a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria

TRA

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), giusta delega di cui alla deliberazione della G.R. n.398 del 10.08.2023, - Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura della Calabria, con sede legale e amministrativa in Viale Trieste n. 95, 887100 Cosenza, P.IVA e C.F. 03268540782, nella persona del proprio rappresentante legale Commissario Straordinario, Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, nata a Cosenza il 01/07/1973, C.F. CLGFVM73L41D086J,

E

Ferrero Trading Lux SA con sede legale in 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, ("FTL") Partita IVA: 00147659999, nella persona del proprio rappresentante legale CFO Ferrero HCo Jean-Claude Santoro,  
Congiuntamente indicati come "le Parti";

## Premesso che:

- a) L'ARSAC è l'Ente di riferimento della Regione Calabria per il supporto tecnico sulle colture alternative;
- b) La Regione Calabria, con il supporto dell'ARSAC, intende sviluppare la filiera della frutta a guscio, con particolare riferimento ai nocciolati;
- c) L'ARSAC, in particolare, svolge, nel rispetto delle direttive regionali, attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e alla diffusione delle conoscenze tecniche a sostegno della competitività delle aziende e delle filiere agricole Calabresi, attraverso la realizzazione di studi e azioni dimostrative e divulgative;
- d) FTL, è interessata a collaborare nell'ambito dello sviluppo della filiera corilicola sostenibile nella Regione Calabria;
- e) La collaborazione tra ARSAC e FTL costituisce una opportunità di valorizzazione, diffusione ed estensione delle esperienze sviluppate da FTL nella coltivazione del nocciolo e nello sviluppo della sua filiera, a beneficio delle aziende agricole calabresi.

## Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

### Articolo 1- Finalità della collaborazione

Finalità dell'accordo di collaborazione è la realizzazione di attività aventi l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola italiana, attraverso azioni ed attività di cooperazione al fine di favorire e valorizzare lo sviluppo delle imprese della filiera agroindustriale corilicola, creando sinergie volte ad un miglioramento della produzione tramite nuove tecnologie, miglioramento organizzativo, cooperazione nei processi produttivi e azioni finalizzate alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, promuovendo lo sviluppo sostenibile.

### Articolo 2 - Obiettivi specifici

L'ARSAC e FTL concordano di instaurare una collaborazione tecnica finalizzata in particolare a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire il reciproco scambio di conoscenze e dati sulla coltivazione del nocciolo e le esigenze della relativa filiera

- contribuire congiuntamente a organizzare seminari ed eventi di divulgazione e confronto tecnico nonché iniziative di dimostrazione “sul campo” in neo-azienda leader nella coltivazione del nocciolo;
- realizzare cartografie e approfondimenti tecnici per la valutazione dell’attitudine e delle vocazioni alla coltivazione del nocciolo nei territori calabresi, a supporto dell’individuazione di percorsi di valorizzazione della corilicoltura, che possano tenere conto delle peculiarità delle diverse aree rispetto a opportunità di sviluppo e fattori ambientali, paesistici e di riqualificazione dello spazio rurale;
- sviluppare attività dimostrative delle tecniche colturali del nocciolo, coinvolgendo le neo-aziende rappresentative di diverse aree del territorio regionale e, eventualmente, anche impiantando nuovi corileti dimostrativi.

Altri obiettivi e azioni specifiche potranno in ogni caso essere concordate tra le parti nel corso della durata dell'accordo con le modalità previste agli art. 4 e 5.

### **Articolo 3 – Impegni delle Parti**

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 2,

ARSAC, si impegna a:

- coinvolgere FTL nei tavoli tecnici di confronto e in generale nelle iniziative che saranno attivate in Calabria a sostegno dello sviluppo della filiera corilicola;
- fornire il proprio contributo di conoscenze e competenze tecniche, in particolare in tema di suoli, aspetti agroambientali e obiettivi di sviluppo rurale, al fine della valutazione delle attitudini e vocazioni dei territori calabresi alla coltivazione del nocciolo;
- attivare una rete di aziende dimostrative di coltivazione del nocciolo, rappresentative delle migliori condizioni pedoclimatiche e territoriali della Calabria;
- realizzare iniziative di formazione atte alla diffusione della coltivazione del nocciolo sul territorio regionale;

FTL si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienza, al fine di favorire una diffusione della corilicoltura in Calabria, funzionale alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e socio-economiche delle diverse aree del territorio regionale;
- partecipare alle attività di confronto tecnico, divulgazione, dimostrazione e promozione della corilicoltura organizzate in Calabria;
- predisporre, condividendo con la Regione Calabria, criteri e metodologie di valutazione della cartografia di scala regionale dell'attitudine e delle vocazioni del territorio calabrese alla coltivazione del nocciolo;
- contribuire a dare risalto, attraverso i media e d’intesa con la Regione Calabria, agli intenti programmatici e ai risultati conseguiti nell'ambito della presente Convenzione;
- a rispettare la normativa antitrust italiana ed Europea, con particolare riferimento allo scambio di informazioni c.d. sensitive evitando che i partecipanti al Progetto condividano tale tipologia di informazioni a meno che la raccolta delle medesime i) non sia necessaria per individuare soluzioni che rappresentino un progresso in termini tecnici, economici e di sicurezza alimentare per tutta la filiera ii) non avvenga in forma anonima e comunque con modalità che non consentano in alcun modo di ricostruire la provenienza di tali informazioni.

#### **Articolo 4- Durata dell'accordo di collaborazione e sue modifiche.**

La durata prevista dell'Accordo di collaborazione è di 2 anni, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo.

FTL ed ARSAC, effettuano trimestralmente una verifica congiunta dello sviluppo della collaborazione, concordando eventuali modifiche o integrazioni di cui si ravvisasse l'opportunità con scambio di lettere. Dell'esito di tale verifica ne dovrà essere informata tempestivamente, a cura dell'ARSAC, la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante semplice comunicazione con preavviso di almeno tre mesi.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata dalle Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe.

#### **Articolo 5 - Responsabili dell'attuazione dell'Accordo**

I Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione sono individuati, per L'ARSAC, nel Dott. Marcello Bruno e per FTL, Ing. Marco Botta che potrà avvalersi di propri collaboratori per l'esecuzione del presente Accordo.

A tali responsabili competono in particolare il monitoraggio dello sviluppo della collaborazione, l'eventuale modifica e/o integrazione dell'Accordo nel corso della sua durata e la individuazione di responsabili tecnici per l'attuazione delle attività qui previste

#### **Articolo 6- Impegni economici**

L'Accordo non prevede alcun trasferimento di risorse finanziarie fra le Parti. Pertanto, la sottoscrizione del presente Accordo non comporta alcun impegno economico/finanziario e/o di spesa per le Parti, le quali non saranno tenute ad effettuare alcun pagamento di somme e/o ad eseguire alcuna prestazione che non sia stata previamente approvata secondo le norme a ciascuna parte applicabili.

#### **Articolo 7- Utilizzazione dei risultati e obblighi di riservatezza.**

Restano di esclusiva proprietà di ciascuna delle Parti tutto il know-how e tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsivoglia natura relativamente a qualsiasi tecnica, principio, procedura, qualsiasi materiale, software, programma, macro, algoritmo, modulo, metodologia, ecc. sviluppati prima dell'esecuzione del presente Accordo e messi a disposizione dell'altra parte durante l'esecuzione del medesimo (di seguito, "IP Progressa").

Nel corso del presente Accordo, l'ARSAC potrebbe entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con alcune informazioni confidenziali di FTL, con ciò intendendo – a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutti i dati, documenti e informazioni di carattere non-pubblico e confidenziale del Gruppo Ferrero, indipendentemente dal tipo di supporto su cui gli stessi siano riprodotti e dalle modalità di comunicazione, in quanto le stesse siano specificatamente identificate e comunicate come "confidenziali", (quali, ad esempio, qualsiasi informazione o dato di natura tecnica, operativa, amministrativa, economica, finanziaria, societaria, commerciale strategica, fiscale e di ogni altra natura, unitamente ad ogni indagine, previsione, studio, parere, valutazione, relazione, analisi, nota, schemi, disegni, progetti, programmi informatici, know-how, ad attività di progettazione, produzione, vendita, marketing, gestione risorse, così come qualsivoglia informazione relativa alla gestione delle attività di impresa, nonché qualsiasi altro documento e/o materiale che contenga, rifletta o sia basato, in tutto od in parte, sulle informazioni e documenti di cui sopra "Informazioni Confidenziali").

L'ARSAC si impegna, promettendo anche per i suoi eventuali collaboratori, ausiliari, consulenti, a mantenere tutte le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali e si impegna a non comunicare, trasmettere, rivelare, divulgare in alcun modo tali Informazioni Confidenziali, in tutto o in parte, a terzi, in mancanza del previo consenso scritto di FTL. L'ARSAC, si impegna inoltre a conservare custodire tali Informazioni Confidenziali, a prevenire ogni accesso non autorizzato alle stesse e ad adottare ogni misura necessaria per proteggerne la confidenzialità: tali misure in ogni caso non dovranno essere inferiori a quelle normalmente utilizzate per proteggere informazioni confidenziali di tale tipo.

L'ARSAC, si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'adempimento dell'esecuzione del presente Accordo e si impegna inoltre a far sì che i propri dipendenti, soci, collaboratori, ausiliari, consulenti che abbiano necessità di venire in contatto con le Informazioni Confidenziali, rispettino scrupolosamente i vincoli di riservatezza di cui al presente Accordo. A tal fine, qualora, per l'esecuzione del Progetto Fotografico, fosse necessario avvalersi del supporto e/o della consulenza di soggetti terzi, l'ARSAC potrà comunicare le Informazioni Confidenziali solo previa autorizzazione scritta di FTL e fermo restando l'obbligo a carico della Regione Calabria di far sottoscrivere ai terzi tutte le obbligazioni qui richiamate. In particolare, la Regione Calabria si impegna a comunicare in via preventiva a FTL i nominativi dei soggetti terzi, diversi da quelli sopra citati, della cui collaborazione intendono avvalersi.

L'ARSAC, prende atto e accetta che l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo è vincolante ed efficace anche in relazione alle Informazioni Confidenziali comunicate e/o fornite da FTL in relazione ad attività svolte precedentemente rispetto alla firma del presente Accordo e che eventuali violazioni di tale obbligo di riservatezza, saranno causa di risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Alla cessazione degli effetti del presente Accordo, per qualsiasi motivo, l'ARSAC, si impegna a restituire a FTL gli originali e tutte le riproduzioni, anche autorizzate, in qualsiasi formato, di dati e documenti che contengano Informazioni Confidenziali, nonché a cancellare e/o distruggere tutti i dati e i documenti, dietro richiesta scritta di FTL.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano in vigore anche successivamente alla cessazione degli effetti del presente Accordo, per un periodo di 5 (cinque) anni. Tale termine non si applicherà nel caso di Informazioni Confidenziali che integrino e/o costituiscano segreti commerciali. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto del presente Accordo sono di proprietà dell'ARSAC e di FTL. L'utilizzo dei dati deve essere preventivamente concordato tra le Parti per iscritto.

Resta inteso e convenuto che ciascuna parte resterà proprietaria delle conoscenze ed esperienze messe a disposizione nell'ambito del progetto di collaborazione.

#### **ARTICOLO 8- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di FTL e dell'ARSAC entrambe le Parti concordano, qualora il personale di una delle due Parti si rechi presso la sede dall'altra e viceversa per svolgere la prevista attività, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base del proprio documento per la valutazione dei rischi, assicura al personale ospitato per attività svolte nei locali di propria competenza, l'applicazione delle misure generali e specifiche stabilite a protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati in applicazione della normativa vigente in materia nonché gli ulteriori

adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela lavoratori pone a carico del datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 9- Trattamento dei dati personali**

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo e di volta in volta concordate in esecuzione dello stesso, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana prevista in materia.

#### **ARTICOLO 10 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo di collaborazione è competente a decidere esclusivamente il Foro di Cosenza.

#### **ARTICOLO 11- Registrazione**

Il presente atto è redatto su carta semplice, in quanto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

#### **ARTICOLO 12 - Norma di rinvio**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi di diritto italiano che risultino applicabili. L'ARSAC, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale del Gruppo Ferrero, disponibili sul sito [www.ferrero.com](http://www.ferrero.com), e di adempiere alle proprie Obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo in conformità ai medesimi. Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza,

ARSAC  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri

---

Ferrero Trading Lux SA  
Il Direttore Generale Ferrero HCo  
Ing. Marco Botta

---

Ferrero Trading Lux SA  
CFO Ferrero HCo  
Jean-Claude Santoro

---

# Accordo di collaborazione per azioni a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria

TRA

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), giusta delega di cui alla deliberazione della G.R. n.398 del 10.08.2023, - Sostegno allo sviluppo della Corilicoltura della Calabria, con sede legale e amministrativa in Viale Trieste n. 95, 887100 Cosenza, P.IVA e C.F. 03268540782, nella persona del proprio rappresentante legale Commissario Straordinario, Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, nata a Cosenza il 01/07/1973, C.F. CLGFVM73L41D086J,

E

Ferrero Trading Lux SA con sede legale in 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, ("FTL") Partita IVA: 00147659999, nella persona del proprio rappresentante legale CFO Ferrero HCo Jean-Claude Santoro,  
Congiuntamente indicati come "le Parti";

## Premesso che:

- a) L'ARSAC è l'Ente di riferimento della Regione Calabria per il supporto tecnico sulle colture alternative;
- b) La Regione Calabria, con il supporto dell'ARSAC, intende sviluppare la filiera della frutta a guscio, con particolare riferimento ai nocciolati;
- c) L'ARSAC, in particolare, svolge, nel rispetto delle direttive regionali, attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e alla diffusione delle conoscenze tecniche a sostegno della competitività delle aziende e delle filiere agricole Calabresi, attraverso la realizzazione di studi e azioni dimostrative e divulgative;
- d) FTL, è interessata a collaborare nell'ambito dello sviluppo della filiera corilicola sostenibile nella Regione Calabria;
- e) La collaborazione tra ARSAC e FTL costituisce una opportunità di valorizzazione, diffusione ed estensione delle esperienze sviluppate da FTL nella coltivazione del nocciolo e nello sviluppo della sua filiera, a beneficio delle aziende agricole calabresi.

## Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

### Articolo 1- Finalità della collaborazione

Finalità dell'accordo di collaborazione è la realizzazione di attività aventi l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola italiana, attraverso azioni ed attività di cooperazione al fine di favorire e valorizzare lo sviluppo delle imprese della filiera agroindustriale corilicola, creando sinergie volte ad un miglioramento della produzione tramite nuove tecnologie, miglioramento organizzativo, cooperazione nei processi produttivi e azioni finalizzate alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, promuovendo lo sviluppo sostenibile.

### Articolo 2 - Obiettivi specifici

L'ARSAC e FTL concordano di instaurare una collaborazione tecnica finalizzata in particolare a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire il reciproco scambio di conoscenze e dati sulla coltivazione del nocciolo e le esigenze della relativa filiera



- contribuire congiuntamente a organizzare seminari ed eventi di divulgazione e confronto tecnico nonché iniziative di dimostrazione “sul campo” in neo-azienda leader nella coltivazione del nocciolo;
- realizzare cartografie e approfondimenti tecnici per la valutazione dell’attitudine e delle vocazioni alla coltivazione del nocciolo nei territori calabresi, a supporto dell’individuazione di percorsi di valorizzazione della corilicoltura, che possano tenere conto delle peculiarità delle diverse aree rispetto a opportunità di sviluppo e fattori ambientali, paesistici e di riqualificazione dello spazio rurale;
- sviluppare attività dimostrative delle tecniche colturali del nocciolo, coinvolgendo le neo-aziende rappresentative di diverse aree del territorio regionale e, eventualmente, anche impiantando nuovi corileti dimostrativi.

Altri obiettivi e azioni specifiche potranno in ogni caso essere concordate tra le parti nel corso della durata dell'accordo con le modalità previste agli art. 4 e 5.

### **Articolo 3 – Impegni delle Parti**

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 2,

ARSAC, si impegna a:

- coinvolgere FTL nei tavoli tecnici di confronto e in generale nelle iniziative che saranno attivate in Calabria a sostegno dello sviluppo della filiera corilicola;
- fornire il proprio contributo di conoscenze e competenze tecniche, in particolare in tema di suoli, aspetti agroambientali e obiettivi di sviluppo rurale, al fine della valutazione delle attitudini e vocazioni dei territori calabresi alla coltivazione del nocciolo;
- attivare una rete di aziende dimostrative di coltivazione del nocciolo, rappresentative delle migliori condizioni pedoclimatiche e territoriali della Calabria;
- realizzare iniziative di formazione atte alla diffusione della coltivazione del nocciolo sul territorio regionale;

FTL si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienza, al fine di favorire una diffusione della corilicoltura in Calabria, funzionale alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e socio-economiche delle diverse aree del territorio regionale;
- partecipare alle attività di confronto tecnico, divulgazione, dimostrazione e promozione della corilicoltura organizzate in Calabria;
- predisporre, condividendo con la Regione Calabria, criteri e metodologie di valutazione della cartografia di scala regionale dell'attitudine e delle vocazioni del territorio calabrese alla coltivazione del nocciolo;
- contribuire a dare risalto, attraverso i media e d'intesa con la Regione Calabria, agli intenti programmatici e ai risultati conseguiti nell'ambito della presente Convenzione;
- a rispettare la normativa antitrust italiana ed Europea, con particolare riferimento allo scambio di informazioni c.d. sensitive evitando che i partecipanti al Progetto condividano tale tipologia di informazioni a meno che la raccolta delle medesime i) non sia necessaria per individuare soluzioni che rappresentino un progresso in termini tecnici, economici e di sicurezza alimentare per tutta la filiera ii) non avvenga in forma anonima e comunque con modalità che non consentano in alcun modo di ricostruire la provenienza di tali informazioni.

#### **Articolo 4- Durata dell'accordo di collaborazione e sue modifiche.**

La durata prevista dell'Accordo di collaborazione è di 2 anni, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo.

FTL ed ARSAC, effettuano trimestralmente una verifica congiunta dello sviluppo della collaborazione, concordando eventuali modifiche o integrazioni di cui si ravvisasse l'opportunità con scambio di lettere. Dell'esito di tale verifica ne dovrà essere informata tempestivamente, a cura dell'ARSAC, la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante semplice comunicazione con preavviso di almeno tre mesi.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata dalle Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe.

#### **Articolo 5 - Responsabili dell'attuazione dell'Accordo**

I Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione sono individuati, per L'ARSAC, nel Dott. Marcello Bruno e per FTL, Ing. Marco Botta che potrà avvalersi di propri collaboratori per l'esecuzione del presente Accordo.

A tali responsabili competono in particolare il monitoraggio dello sviluppo della collaborazione, l'eventuale modifica e/o integrazione dell'Accordo nel corso della sua durata e la individuazione di responsabili tecnici per l'attuazione delle attività qui previste

#### **Articolo 6- Impegni economici**

L'Accordo non prevede alcun trasferimento di risorse finanziarie fra le Parti. Pertanto, la sottoscrizione del presente Accordo non comporta alcun impegno economico/finanziario e/o di spesa per le Parti, le quali non saranno tenute ad effettuare alcun pagamento di somme e/o ad eseguire alcuna prestazione che non sia stata previamente approvata secondo le norme a ciascuna parte applicabili.

#### **Articolo 7- Utilizzazione dei risultati e obblighi di riservatezza.**

Restano di esclusiva proprietà di ciascuna delle Parti tutto il know-how e tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsivoglia natura relativamente a qualsiasi tecnica, principio, procedura, qualsiasi materiale, software, programma, macro, algoritmo, modulo, metodologia, ecc. sviluppati prima dell'esecuzione del presente Accordo e messi disposizione dell'altra parte durante l'esecuzione del medesimo (di seguito, "IP Progressa").

Nel corso del presente Accordo, l'ARSAC potrebbe entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con alcune informazioni confidenziali di FTL, con ciò intendendo – a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutti i dati, documenti e informazioni di carattere non-pubblico e confidenziale del Gruppo Ferrero, indipendentemente dal tipo di supporto su cui gli stessi siano riprodotti e dalle modalità di comunicazione, in quanto le stesse siano specificatamente identificate e comunicate come "confidenziali", (quali, ad esempio, qualsiasi informazione o dato di natura tecnica, operativa, amministrativa, economica, finanziaria, societaria, commerciale strategica, fiscale e di ogni altra natura, unitamente ad ogni indagine, previsione, studio, parere, valutazione, relazione, analisi, nota, schemi, disegni, progetti, programmi informatici, know-how, ad attività di progettazione, produzione, vendita, marketing, gestione risorse, così come qualsivoglia informazione relativa alla gestione delle attività di impresa, nonché qualsiasi altro documento e/o materiale che contenga, rifletta o sia basato, in tutto od in parte, sulle informazioni e documenti di cui sopra "Informazioni Confidenziali").

L'ARSAC si impegna, promettendo anche per i suoi eventuali collaboratori, ausiliari, consulenti, a mantenere tutte le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali e si impegna a non comunicare, trasmettere, rivelare, divulgare in alcun modo tali Informazioni Confidenziali, in tutto o in parte, a terzi, in mancanza del previo consenso scritto di FTL. L'ARSAC, si impegna inoltre a conservare custodire tali Informazioni Confidenziali, a prevenire ogni accesso non autorizzato alle stesse e ad adottare ogni misura necessaria per proteggerne la confidenzialità: tali misure in ogni caso non dovranno essere inferiori a quelle normalmente utilizzate per proteggere informazioni confidenziali di tale tipo.

L'ARSAC, si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'adempimento dell'esecuzione del presente Accordo e si impegna inoltre a far sì che i propri dipendenti, soci, collaboratori, ausiliari, consulenti che abbiano necessità di venire in contatto con le Informazioni Confidenziali, rispettino scrupolosamente i vincoli di riservatezza di cui al presente Accordo. A tal fine, qualora, per l'esecuzione del Progetto Fotografico, fosse necessario avvalersi del supporto e/o della consulenza di soggetti terzi, l'ARSAC potrà comunicare le Informazioni Confidenziali solo previa autorizzazione scritta di FTL e fermo restando l'obbligo a carico della Regione Calabria di far sottoscrivere ai terzi tutte le obbligazioni qui richiamate. In particolare, la Regione Calabria si impegna a comunicare in via preventiva a FTL i nominativi dei soggetti terzi, diversi da quelli sopra citati, della cui collaborazione intendono avvalersi.

L'ARSAC, prende atto e accetta che l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo è vincolante ed efficace anche in relazione alle Informazioni Confidenziali comunicate e/o fornite da FTL in relazione ad attività svolte precedentemente rispetto alla firma del presente Accordo e che eventuali violazioni di tale obbligo di riservatezza, saranno causa di risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Alla cessazione degli effetti del presente Accordo, per qualsiasi motivo, l'ARSAC, si impegna a restituire a FTL gli originali e tutte le riproduzioni, anche autorizzate, in qualsiasi formato, di dati e documenti che contengano Informazioni Confidenziali, nonché a cancellare e/o distruggere tutti i dati e i documenti, dietro richiesta scritta di FTL.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano in vigore anche successivamente alla cessazione degli effetti del presente Accordo, per un periodo di 5 (cinque) anni. Tale termine non si applicherà nel caso di Informazioni Confidenziali che integrino e/o costituiscano segreti commerciali. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto del presente Accordo sono di proprietà dell'ARSAC e di FTL. L'utilizzo dei dati deve essere preventivamente concordato tra le Parti per iscritto.

Resta inteso e convenuto che ciascuna parte resterà proprietaria delle conoscenze ed esperienze messe a disposizione nell'ambito del progetto di collaborazione.

#### **ARTICOLO 8- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di FTL e dell'ARSAC entrambe le Parti concordano, qualora il personale di una delle due Parti si rechi presso la sede dall'altra e viceversa per svolgere la prevista attività, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base del proprio documento per la valutazione dei rischi, assicura al personale ospitato per attività svolte nei locali di propria competenza, l'applicazione delle misure generali e specifiche stabilite a protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati in applicazione della normativa vigente in materia nonché gli ulteriori

adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela lavoratori pone a carico del datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 9- Trattamento dei dati personali**

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo e di volta in volta concordate in esecuzione dello stesso, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana prevista in materia.

#### **ARTICOLO 10 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo di collaborazione è competente a decidere esclusivamente il Foro di Cosenza.

#### **ARTICOLO 11- Registrazione**

Il presente atto è redatto su carta semplice, in quanto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

#### **ARTICOLO 12 - Norma di rinvio**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi di diritto italiano che risultino applicabili. L'ARSAC, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale del Gruppo Ferrero, disponibili sul sito [www.ferrero.com](http://www.ferrero.com), e di adempiere alle proprie Obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo in conformità ai medesimi. Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza,

  
ARSAC  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri

---

Ferrero Trading Lux SA  
Il Direttore Generale Ferrero HCo  
Ing. Marco Botta

---

Ferrero Trading Lux SA  
CFO Ferrero HCo  
Jean-Claude Santoro

---

- di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'Accordo di collaborazione che ne è parte integrante, al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al Settore Programmazione e Divulgazione ed alla Società Ferrero Trading Lux SA, con Partita IVA: 00147659999 -, avente sede in 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, rappresentata dal Chief Financial Officer (CFO) Ferrero Hazelnut Company (HCo) Jean Claude Santoro che agisce in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa sede;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Antonio Leuzzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.



IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA  
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO  
Dr. Salvatore Pace

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Antonio Leuzzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri)